

TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 832/2010 del Ruolo della Sezione controversie di lavoro

TRA

T. P. e Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, avv.

Marica Bruni, con l'avv. Marina Capponi e l'avv. Chiara Lensi

- Ricorrente -

E

INAIL, con l'avv. Marisa Petrillo e l'avv. Nicola Baronti

- Resistente -

OGGETTO: azione discriminatoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 giugno 2010, T. P. e la Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia hanno lamentato che la T., assistente di volo della Meridiana s.p.a., aveva percepito un'indennità di maternità calcolata non, ai sensi degli art. 22 e 23 d. lgs. 151/20001, sulla base della retribuzione media globale giornaliera, ma sulla base della retribuzione assoggettata a prelievo contributivo e fiscale. Alla stregua di tali premesse, hanno chiesto la condanna

dell'IPSEMA al pagamento della somma di euro 11.200,00 oltre che al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto.

Nel corso del processo, è stata disposta la chiamata in causa dell'INAIL, subentrato nelle funzioni del soppresso IPSEMA, ai sensi dell'art. 7 d. l. 78/2010.

L'INAIL, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della pretesa.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda intesa a conseguire le differenze sull'indennità di maternità è fondata, dal momento che gli art. 22 e 23 d. lgs. 151/2001 - che individua la base di riferimento per la determinazione dell'indennità - non opera alcun richiamo alla nozione di retribuzione assoggettata a prelievo fiscale e contributivo.

Il legislatore non ha istituito un collegamento tra le due nozioni e, pertanto, appare priva di giuridico fondamento la tesi che pretende di assumere la retribuzione determinata ai fini del calcolo dei contributi come base di computo dell'indennità di maternità.

Tale condotta, nella misura in cui pregiudica la lavoratrice, a causa della maternità, integra un comportamento oggettivamente discriminatorio.

Ciò giustifica il rito applicato e l'iniziativa della Consigliera di Parità.

Sul piano del *quantum*, i conteggi della ricorrente non sono oggetto di specifica contestazione.

Vanno rigettate le domande risarcitorie, poiché non risulta dimostrato alcun pregiudizio derivato dalla condotta dell'ente erogatore dell'indennità

Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da T. P. nei confronti dell'INAIL, rigettata ogni altra pretesa, accerta la natura discriminatoria del comportamento di Ipsema, cui è subentrato l'INAIL, nella determinazione del trattamento di maternità spettante alla ricorrente, e condanna il medesimo INAIL al pagamento della somma di euro 11.200,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge. Compensa le spese del processo. Termine di giorni sessanta per la motivazione.

Pistoia, 14 giugno 2011